

DECRETO PRESIDENZIALE N. 7

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";

VISTO il DPR 28.02.2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi 252-267 della predetta Legge, attinenti all'adozione di un Regolamento in materia di contribuzione studentesca e l'applicazione degli esoneri prescritti;

VISTO il Decreto Ministeriale 1016 del 04/08/2021 in materia di estensione dell'esonero della contribuzione studentesca a decorrere dall'a.a. 2021/2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Mantova;

VISTO il Decreto Presidenziale 5/2024 con il quale è stato emanato il Regolamento Tasse e Contributi;

RITENUTO di dover procedere alle modifiche del richiamato Regolamento;


PRESO ATTO della delibera n. 24/2026 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento Tasse e Contributi con decorrenza A.A. 2026/2027;

DECRETA

di emanare il seguente *Regolamento Tasse e Contributi del Conservatorio "L. Campiani" di Mantova* nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, espressi anche dalla L. 232/2016 s.m.i.

Il Regolamento e il presente decreto sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Conservatorio.


Il Presidente
Italo Scaietta




Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIANI" di Mantova

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI DEL CONSERVATORIO "L. CAMPIANI" DI MANTOVA

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione - Verbale n. 4/2026)





Art. 1

Ambito di applicazione e normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina le tasse e i contributi accademici che devono essere versati dagli studenti iscritti a corsi di studio accademici di I e II livello, dei corsi propedeutici, dei corsi singoli.

Il Conservatorio definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il Regolamento viene redatto nel rispetto delle norme contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio), in particolare di quanto indicato nell'art. 1 commi 252-267 nonché delle delibere disposte dal Consiglio di Amministrazione. Restano regolate dai rispettivi ordinamenti le norme in materia di tasse governative, di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.

Agli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non è consentito frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto, l'esame di diploma, richiedere certificazioni e atti relativi alla carriera, ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma e rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare.

Tutti i versamenti di cui al presente Regolamento, ove non diversamente specificato, devono essere effettuati esclusivamente tramite sistema pagoPA.

Art. 2

Contributo di ammissione

Il contributo per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai corsi di studio accademici di I livello (triennio) e di II livello (biennio), propedeutico, corso singolo propedeutico, corso singolo I livello e II livello per tutte le discipline individuali e di musica d'insieme viene stabilito in € 25,00.

Il contributo versato non potrà essere, in ogni caso, rimborsato.

È previsto, altresì, il pagamento di una tassa di ammissione, nella misura di € 6,04, da versare su c.c.p. 1016 oppure su IBAN IT45R076010320000000001016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse di ammissione".

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione non è soggetta all'imposta di bollo.


Il pagamento delle tasse e dei contributi accademici di cui al presente articolo devono essere versati al momento della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3

Composizione delle tasse e dei contributi accademici

Le tasse e contributi accademici sono così composti:

- a) Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o rinnovo iscrizione;
- b) Tassa governativa di immatricolazione (solo il primo anno) € 6,04
- c) Tassa di iscrizione (per anni successivi al primo) € 21,43;
- d) Tassa Regione Lombardia per il Diritto allo Studio Universitario € 140,00;
- e) Contributo annuale (differenziato per tipologia di corsi).
- f) Contributo di assicurazione € 7,00



Le scadenze alle quali attenersi sono riepilogate nello Scadenziario presente sul sito istituzionale dell'Istituzione.

Le tasse di cui ai punti b) e c) devono essere pagate su c.c.p. 1016 oppure su IBAN IT45R076010320000000001016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse di immatricolazione/iscrizione".

Art. 4

Corsi accademici di I livello (triennio) e di II livello (biennio)

È dovuto un contributo annuale differente per i corsi accademici di I e II livello. Per i corsi accademici di I livello è dovuto un contributo pari ad € 1.035,00.

Per i corsi accademici di II livello è dovuto un contributo pari ad € 1.235,00.

In entrambi i casi il versamento può avvenire:

- in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda dell'immatricolazione e/o reiscrizione.
- oppure in due rate:
 - la prima rata per un importo pari al 50% del contributo accademico, da versare al momento della presentazione della domanda di immatricolazione /reiscrizione entro e non oltre i termini previsti dall'art. 11 del presente regolamento;
 - la seconda rata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

Oltre al contributo accademico è sempre dovuta la Tassa Regionale per il diritto allo studio.

L'importo della Tassa Regionale fissato in € 140,00, è da pagarsi contestualmente al contributo annuale se si opta per il versamento in un'unica soluzione, ovvero, in coincidenza del pagamento della prima rata, qualora si opti per il pagamento in due rate.

Per chi usufruisce della doppia iscrizione a due corsi accademici o doppia iscrizione Università- Conservatorio, nella Regione Lombardia, la tassa regionale può essere versata una sola volta in una soltanto delle due istituzioni, previo invio della ricevuta di avvenuto pagamento presso l'Istituzione prescelta.

È sempre dovuta un'imposta di bollo nella misura di € 16,00 ed un contributo di assicurazione nella misura di cui all'art 9 del presente regolamento

Art. 5

Corso Propedeutico

È dovuto un contributo annuale di € 835,00. Il versamento può avvenire:

- in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda dell'immatricolazione e/o reiscrizione
- oppure in due rate:
 - la prima rata per un importo pari al 50% del contributo accademico, da versare al momento della presentazione della domanda di immatricolazione /reiscrizione entro e non oltre i termini previsti dall'art. 11 del presente regolamento;



➤ la seconda rata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Non è dovuta la Tassa Regionale per il diritto allo studio.
È sempre dovuta un'imposta di bollo nella misura di € 16,00 ed un contributo di assicurazione nella misura di cui all'art 9 del presente regolamento.

Art. 6

Corso singolo di I livello e di II livello. Corso Singolo Propedeutico.

È dovuto un contributo annuale, da corrispondere in un'unica soluzione, per singole discipline (per un numero massimo di 3 discipline all'anno), individuato tenendo conto del livello del corso e dell'ammontare dei relativi crediti. I relativi importi sono riportati nello scadenziario pubblicato sul sito dell'Istituzione.

Non è dovuta la Tassa Regionale per il diritto allo studio.

È sempre dovuta un'imposta di bollo nella misura di € 16,00 ed un contributo di assicurazione nella misura di cui all'art 9 del presente regolamento.

Art. 7

Uditori

Il Conservatorio consente di frequentare i corsi accademici e propedeutici come "uditori". La frequenza come uditore prevede **solo ed esclusivamente** il pagamento di:

€ 135 per ogni singola disciplina strumentale o complementare;

€ 335 per l'iscrizione a tre o più discipline strumentali o complementari.

In ogni caso, è dovuto il contributo di assicurazione annuale di cui all'art 9 del presente regolamento.

Art. 8

Contributo di assicurazione


Tutti gli studenti iscritti ai corsi di cui al presente Regolamento sono tenuti al versamento annuale di un contributo di assicurazione per un importo di € 7,00

Art. 9

Imposta di bollo

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1976 n. 642 è dovuta nella misura vigente per tutti gli atti di cui alla Circolare n. 29 del 01.06.2005 dell'Agenzia delle Entrate.

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai Corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (articolo 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).



Art. 10

Termini di pagamento

Gli studenti devono procedere al pagamento delle tasse e dei contributi per l'immatricolazione e/o reiscrizione mediante procedura telematica da effettuare su portale ISIDATA, salvo ove diversamente previsto, entro e non oltre i termini di seguito riportati:

Immatricolazione (iscrizione al primo anno):

- **dal 1° al 31 luglio per gli studenti ammessi nella I sessione (estiva).**
- **entro e non oltre il 30 settembre per gli studenti ammessi nella II sessione (autunnale)**

Reiscrizione (iscrizione ad anni successivi al primo):

- **Studenti in corso dal 1° luglio -31 luglio**
- **Studenti fuori corso (non frequentanti) dal 1° al 30 aprile**
- **Studenti fuori corso (frequentanti) dal 1° al 15 novembre**

Il pagamento della prima o unica rata costituisce, in ogni caso, manifestazione della volontà di immatricolarsi e/o rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento e non potrà, pertanto, essere rimborsata, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 11

Mancato o ritardato pagamento di tasse e contributi

Gli studenti in ritardo nel versamento delle tasse e/o dei contributi accademici sono tenuti al pagamento di una indennità di mora che verrà applicata sull'importo pagato (rata unica o due rate) come di seguito specificato:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine nella misura del 10%
- entro 30 gg. dalla scadenza del termine nella misura del 25%.
- oltre 30 gg. dalla scadenza del termine nella misura del 50%

Art. 12

Esoneri da tasse e contributi accademici

Per gli iscritti ai corsi di cui al presente Regolamento sono previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D. Lgs. 68/2012 i seguenti benefici:

- a) esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b) esonero dai contributi accademici per gli studenti che risultano idonei per il conseguimento della borsa di studio DSU;



c) esonero totale dalla tassa regionale, di immatricolazione e/o iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

d) esonero totale dalla tassa di immatricolazione e/o iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.

Si specifica che "l'interruzione di fatto" ovvero non formalizzata comporta l'obbligo di versamento dei contributi relativi agli anni di interruzione della carriera, oltre all'iscrizione per l'anno di riferimento, fermo restando quanto previsto nel Regolamento Didattico.

Arti 13

Agevolazioni economiche in base all'ISEEU

L'attestazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente-Universitario) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessaria per ottenere le agevolazioni economiche sul contributo annuale rispetto all'importo massimo e per presentare domanda per la borsa di studio DSU. Per usufruire delle agevolazioni, **lo studente iscritto ad un corso accademico di I e II livello a tempo pieno deve presentare l'attestazione ISEEU, contestualmente ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento coincidenti con la data di presentazione della domanda di immatricolazione e/o reinscrizione.**

L'attestazione ISEEU presentata deve essere in corso di validità.

Esonero totale del contributo accademico

Sono esonerati totalmente dal contributo accademico gli studenti iscritti ad un corso accademico di I e II livello **a tempo pieno che risultano** congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti:


- a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a € 22.000,00;
- b) iscritti al Conservatorio di Musica di Mantova da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFA; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA.

Nel caso di iscrizione al 1° anno accademico, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lett. a). **L'eventuale esonero totale sarà calcolato prima della data fissata per il pagamento delle seconde rate, pertanto, lo studente è sempre tenuto al versamento della prima rata, fatto salvo l'eventuale rimborso.**

La presentazione dell'istanza di rimborso dovrà essere formulata mediante l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Conservatorio entro e non oltre il 31 ottobre.

Esonero parziale del contributo accademico

Sono esonerati parzialmente dal contributo accademico gli studenti iscritti ad un corso accademico di I e II livello a tempo pieno, che appartengono a un nucleo



familiare il cui ISEEU sia compreso fra 22.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente punto. In questo caso il contributo annuale non può superare il 7% della quota ISEEU eccedente €13.000 integrato dell'ulteriore riduzione di cui al D.M. 1016/2021, gradata in misura percentuale decrescente rispetto al contributo ordinariamente dovuto, così come indicato nella tabella seguente.

ISEE (X)	% Riduzione del contributo accademico annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

L'eventuale esonero parziale sarà calcolato prima della data fissata per il pagamento delle seconde rate, pertanto, lo studente è sempre tenuto al versamento della prima rata, fatto salvo l'eventuale rimborso.

La presentazione dell'istanza di rimborso dovrà essere formulata mediante l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Conservatorio entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 14

Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEEU

Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

- a) gli studenti che non presentano l'ISEE-Università per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario secondo le modalità ed entro le scadenze previste dal presente Regolamento;

Rimane sempre preclusa la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE laddove l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione siano stati effettuati oltre le date di scadenza.

b) gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE Università per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che risulta non veritiero o mendace;

c) gli studenti stranieri non residenti in Italia che presentano una dichiarazione ISEE parificata, che verrà considerata solo ed esclusivamente ai fini dell'eventuale erogazione di contributi, borse di studio o collaborazione studentesca.

Art. 15

Riduzione del contributo accademico

Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi Afam, del Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova sarà riconosciuta una riduzione nella misura del 50% dell'importo totale della quota annuale con importo minore.



Nel caso di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti a corsi Afam sarà applicato uno sconto del 30% sulla quota annuale di importo minore. Non è possibile usufruire di entrambe le riduzioni contemporaneamente, né sommare le precedenti riduzioni alle agevolazioni per l'ISEEU. Lo studente può avvalersi della riduzione più favorevole.

Art. 16

Rinuncia, sospensione, e trasferimento.

Gli studenti che hanno versato il contributo e presentano **domanda di rinuncia** agli studi entro il 30 settembre (entro il 31 ottobre per i soli studenti ammessi nella II sessione/autunnale) antecedente l'inizio dell'anno accademico, hanno diritto al rimborso del contributo accademico versato per l'iscrizione al nuovo anno accademico; l'importo rimborsato sarà decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria. Se la rinuncia avviene oltre il 30 settembre (entro il 31 ottobre per i soli studenti ammessi nella II sessione/autunnale) antecedente l'inizio dell'anno accademico, lo studente non ha diritto ad alcun rimborso.

Lo studente che richiede ed ottiene **la sospensione, con mantenimento della carriera accademica**, nel limite massimo di due anni, deve essere in regola con il pagamento di tasse e contributi dell'anno di riferimento nonché degli anni pregressi.

Lo studente che presenta contestualmente rinnovo di iscrizione e **domanda di trasferimento in uscita** è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento. In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione e, in ogni caso entro e non oltre il 31 ottobre, su richiesta dell'interessato, è previsto il rimborso del contributo accademico decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria. Successivamente a tale termine (31 ottobre), decade da ogni diritto di rimborso.

Lo studente che ottiene il **trasferimento in entrata** al Conservatorio di Mantova, entro i termini di cui al Manifesto degli Studi, è tenuto a versare, un contributo di € 50,00 a titolo di oneri amministrativi di segreteria.


Art. 17

Studenti con regime a tempo parziale (part-time)

Lo status di studente impegnato a tempo parziale è una formula adottata per agevolare lo studente iscritto ad un corso di I o II livello che è consapevole di non poter avanzare nella carriera accademica nei tempi ordinari e per un numero di crediti formativi annui di massimo 35 CFA, così come previsto dal Manifesto degli studi, e può essere richiesto per motivi di lavoro, di famiglia o personali.

Gli studenti che optano per un'immatricolazione e/o reinscrizione ai corsi accademici a tempo parziale, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 50% del contributo accademico nonché al pagamento della tassa regionale. In questo caso il versamento deve avvenire, in ogni caso, in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda di immatricolazione e/o reinscrizione.

Si specifica che al termine del percorso di studi a tempo parziale, il totale dell'importo versato dovrà corrispondere a tutti gli effetti alla contribuzione prevista per il tempo pieno. Le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro intero ammontare, in ciascun anno di iscrizione.



Art. 18

Rimborso delle tasse e dei contributi accademici

Il rimborso del contributo accademico è sempre ammesso nei seguenti casi:

- pagamento non dovuto
- pagamento effettuato più volte per errore
- impedimento a beneficiare dei servizi per il quale è stato effettuato il pagamento, per cause imputabili direttamente ed esclusivamente al Conservatorio.
-

Art. 19

Studenti fuori corso (corsi accademici di I e II livello)

Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquistando entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato "fuori corso".

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEEU. Dalla iscrizione, oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto a riduzioni, esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Gli studenti che completano la frequenza di tutti i corsi entro il 31 ottobre dell'ultimo anno previsto dal corso di studi ma non sostengono l'esame finale nell'ultima sessione utile, sono tenuti in ogni caso, ad effettuare la reiscrizione entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti al pagamento del 30% del contributo accademico in un'unica soluzione, unitamente alla tassa regionale per il diritto allo studio.

In ogni caso è sempre dovuta un'imposta di bollo nella misura di € 16,00 ed il contributo di assicurazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Lo studente che ha completato la frequenza non ha diritto all'esenzione ISEEU

Il presente articolo non si applica nei casi di iscrizione a tempo parziale.


Art. 20

Disposizioni per studenti stranieri

Studenti stranieri COMUNITARI: gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, in maniera equivalente e secondo le scadenze stabilite per gli studenti italiani. La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti.

A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b) la cittadinanza e la residenza;



c) l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nel secondo anno antecedente e il valore del patrimonio mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31 dicembre del secondo anno antecedente; il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo con l'indicazione delle relative superfici di ciascun membro del nucleo familiare convenzionale.

Studenti stranieri NON COMUNITARI: Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è pari alla quota massima relativa al proprio percorso di studi.

Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (definiti annualmente con decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2021): la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane e deve essere consegnata nei termini di cui al presente Regolamento.

STUDENTI APOLIDI E I RIFUGIATI POLITICI: gli studenti apolidi e rifugiati politici, sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale attestazione deve essere presentata entro il 31 luglio. Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Egli ricorrerà alla autocertificazione analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Art 21

Norme Finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti relative alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e al diritto allo studio.